



SEDE DI GERUSALEMME

Disciplinare d'Incarico
tra
l'Agencia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
- Sede di Gerusalemme
e
l'ONG "....."

L'Agencia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (d'ora in poi "AICS") - Sede di Gerusalemme **AID 10735** e l'Organizzazione Non Governativa "*(nome per esteso della ONG)*", d'ora in poi denominata "*(sigla ONG)*" ufficialmente riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri italiano e della Cooperazione Internazionale (idoneità MAECI-DGCS, ai sensi della legge 49/1987 e richiesta di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 26, comma 2, della legge 125/2014, secondo le modalità transitorie stabilite dal capo VI delle linee guida AICS, approvate dal Comitato Congiunto il 29/01/2016) ed autorizzata ad operare in Palestina, rappresentata dal, visto l'art. 10 della legge 11/08/2014, n. 125, il decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n. 113, l'art. 1, comma 15-sexies, del decreto legge 14/03/2005, n. 35, convertito con modificazioni con la legge 14/05/2005, n. 80 e la legge 13 aprile 1999, n. 95, sottoscrivono il presente Disciplinare d'incarico il cui contenuto è disciplinato dai seguenti articoli.

Articolo 1
OGGETTO

L'AICS - Sede di Gerusalemme, affida alla ONG "....." l'intervento "....." da realizzarsi nella Striscia di Gaza, secondo quanto descritto nella documentazione di cui all'Art. 18 del presente Disciplinare e, in particolare, nel Documento 'Chiarimenti amministrativi'.

La documentazione allegata costituisce parte integrante del presente Disciplinare d'incarico.

Articolo 2
PERSONALE

Per l'esecuzione delle attività di cui ai punti a) e b), Art. 18 del presente Disciplinare, l'ONG "....." s'impegna a osservare per il personale locale la normativa in vigore in

Il rapporto di lavoro tra la ONG “.....” e il personale impiegato dalla stessa nell’ambito dell’iniziativa programmata e ogni eventuale contenzioso da ciò discendente non coinvolge in alcun modo L’AICS – Sede di Gerusalemme.

Articolo 3

POLIZZE FIDEIUSSORIE

L’ONG “....” e’ tenuta a presentare adeguate polizze fideiussorie. In particolare, l’importo coperto dalla polizza fideiussoria a garanzia del finanziamento è pari al 2 per cento del finanziamento stesso, mentre l’importo coperto dalla polizza fideiussoria a garanzia dell’anticipo è pari all’importo dell’anticipo stesso.

Congiuntamente al pagamento della terza rata, verrà autorizzato lo svincolo delle polizze fideiussorie su richiesta dell’ONG.

Trascorsi centoottanta giorni dalla presentazione del rapporto finale, le polizze fideiussorie si intendono svincolate senza necessità di ulteriori atti amministrativi.

Il predetto termine viene sospeso per i giorni necessari alla ONG “.....” per rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti da parte dell’AICS – Sede di Gerusalemme.

Le polizze fideiussorie, a scelta dell’ONG, potranno essere bancarie o assicurative o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 4

INFORMAZIONI E CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA

Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il finanziamento totale relativo al presente incarico della durata complessiva di mesi, è pari a Euro (Euro.....).

I pagamenti dovuti alla ONG “...” verranno effettuati dall’AICS - Sede di Gerusalemme nella suddetta valuta, tramite trasferimento bancario sul conto corrente acceso in Italia o in ed indicato dall’ONG “...”, sulla base del ‘Piano Finanziario’ e secondo le seguenti modalità:

1. una prima rata di Euro (Euro.....) pari al 50% del totale, entro 8 giorni lavorativi dalla firma del presente Disciplinare, purché la ONG compri l’avvenuta presentazione delle prescritte fideiussioni nonché l’inizio delle attività programmate, mediante documentazione certificata dal Programma di Emergenza presso l’AICS - Sede di Gerusalemme;

2. una seconda rata di Euro (Euro....) pari al 40% del totale, da erogarsi entro 8 giorni lavorativi dalla data in cui l’AICS - Sede di Gerusalemme verificato il rapporto contenente lo stato di avanzamento del Progetto, attesta la regolarità amministrativo-contabile del Rendiconto Intermedio recante l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti dalla ONG in ordine al Progetto stesso, costi che devono essere pari ad almeno l’80% dell’anticipo del finanziamento; l’AICS - Sede di Gerusalemme si impegna ad effettuare le verifiche in questione nel termine di giorni 10 lavorativi dalla ricezione della documentazione predisposta dalla ONG. Detto termine deve intendersi sospeso nel caso in cui la documentazione fornita risulti irregolare o incompleta e ricomincia a decorrere dalla data di regolarizzazione;

3. una terza rata, a saldo, di Euro.... (Euro.....), pari al 10% del totale, da erogarsi entro 8 giorni lavorativi dalla data in cui l'AICS - Sede di Gerusalemme verificato il rapporto contenente lo stato finale del progetto nonché la buona esecuzione dello stesso e tenuto conto, ove necessario, dell'avvenuto collaudo, attesta la regolarità amministrativo-contabile del corrispondente rendiconto recante l'ammontare dei costi complessivi effettivamente sostenuti dalla ONG per la realizzazione del progetto; l'AICS – Sede di Gerusalemme si impegna ad effettuare le verifiche in questione nel termine di giorni lavorativi 30 dalla ricezione della documentazione predisposta dalla ONG. Detto termine deve intendersi sospeso nel caso in cui la documentazione fornita risulti irregolare o incompleta e ricomincia a decorrere dalla data di regolarizzazione.

Articolo 6

COSTI AMMISSIBILI

Nell'ambito del Programma di cui al presente incarico possono essere previsti lavori civili di semplice esecuzione tecnico-professionale strettamente accessori, funzionali e strumentalmente indispensabili al Progetto, da realizzare in economia, nonché i costi relativi alle fidejussioni.

- Costi amministrativi:

Sono comprensivi delle spese per l'eventuale messa a punto del Progetto di cui al presente Disciplinare; delle spese per la struttura della ONG "....." mobilitata in Italia per la gestione del Progetto, delle relative spese correnti.

L'onere finanziario relativo alle succitate spese non deve complessivamente superare il valore del 7 per cento calcolato sul costo globale del Progetto di cui al presente Disciplinare al netto delle spese relative alle fidejussioni.

Articolo 7

RAPPORTI E RENDICONTAZIONI

La ONG "..., in relazione allo svolgimento del progetto di cooperazione, ai fini dell'erogazione del finanziamento nei termini previsti dall'art. 5 del presente Disciplinare, è tenuta a presentare all'AICS – Sede di Gerusalemme, tramite il Programma di Emergenza, un rapporto contenente lo stato di avanzamento e un rapporto contenente lo stato finale, corredati rispettivamente di rendiconto finanziario intermedio e di un rendiconto finale, recanti l'ammontare delle spese sostenute dalla ONG per il progetto della cui realizzazione si tratta. La presentazione del rapporto contenente lo stato finale e del relativo rendiconto finanziario, conformi al piano di spesa originariamente proposto, dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dal completamento del Progetto.

Tutti i rapporti dovranno essere redatti in lingua italiana. Ai rapporti e ai relativi rendiconti finanziari dovrà essere allegata la documentazione comprovante le spese sostenute dall'ONG nel periodo di riferimento e in particolare:

(i) le fatture riportanti chiara indicazione del Progetto / Iniziativa, AID 10735, nome della ONG..., AICS – Sede di Gerusalemme;

(ii) le ricevute di cambio ovvero la corrispondente documentazione bancaria, indicanti il cambio applicato con riguardo alle spese sostenute in valuta diversa da quella del finanziamento;

(iii) ogni altro documento richiesto dall'AICS – Sede di Gerusalemme / Programma di Emergenza della Cooperazione Italiana.

Tutti i summenzionati giustificativi di spesa dovranno essere tradotti in lingua italiana.

Articolo 8

ACQUISTI

Gli acquisti relativi al Progetto dovranno essere effettuati in base al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto definito nel Documento 'Chiarimenti Amministrativi'.

I beni acquistati indispensabili e necessari per lo svolgimento del Progetto programma verranno consegnati alla controparte locale, quali donativo del Governo Italiano, al termine delle attività.

Articolo 9

VERIFICHE E CONTROLLI

L'AICS – Sede di Gerusalemme e l'Ufficio di potranno effettuare in qualsiasi momento, ove ritenuto necessario, verifiche in ordine allo svolgimento del Progetto e ai risultati conseguiti fino a detto momento.

Articolo 10

MODIFICHE DELL'INIZIATIVA

Nessuna modifica al Progetto quale risultante dal presente Disciplinare e dalla documentazione allegata, ancorché proposta o già approvata dalle competenti Autorità del, potrà essere apportata senza previa approvazione dell'AICS – Sede di Gerusalemme.

Saranno peraltro ammesse delle compensazioni contabili non soggette ad autorizzazione preventiva.

Tali compensazioni potranno essere effettuate tra voci di spesa all'interno dello stesso settore d'intervento (macrovoce) in maniera che le compensazioni riferite alle singole voci siano inferiori del 15% rispetto all'importo indicato in preventivo.

Le variazioni dovranno comunque essere tali da non modificare il piano generale del Progetto ed i suoi obiettivi.

In nessun caso l'ONG potrà richiedere fondi aggiuntivi nell'ambito del presente incarico.

Di tali variazioni dovrà essere data comunicazione all'AICS – Sede di Gerusalemme.

Per variazioni eccedenti tale valore percentuale o per compensazioni tra settori d'intervento (macrovoci) diversi, dovrà essere richiesta ed ottenuta preventiva autorizzazione all'AICS - Sede di Gerusalemme.

Non sono ammesse varianti onerose al progetto.

Articolo 11

RESPONSABILITÀ

L'AICS – Sede di Gerusalemme non assume alcuna responsabilità per danni derivanti dalla realizzazione delle attività previste dal Progetto di cui al presente Disciplinare, per i rapporti giuridici contrattuali ed extra-contrattuali concernenti la loro esecuzione, per i maggiori costi che si dovessero verificare per "causa di forza maggiore" quali – a mero titolo esemplificativo – eventi bellici, calamità naturali, disordini, ecc.

E' attribuita all'ONG "....." in via esclusiva la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal proprio personale alle persone e alle cose appartenenti a terzi che si dovessero verificare nell'esecuzione del progetto di cui al presente Disciplinare.

Articolo 12

VISIBILITA'

L'ONG "....." s'impegna a realizzare tutte le attività previste negli allegati specifici assicurando che le stesse siano conosciute dalle Autorità centrali, da quelle locali, dai

beneficiari finali e dalle Agenzie internazionali presenti nell'area come attività finanziate dal Governo italiano.

Analogo impegno l'ONG assume in relazione alle opere di riabilitazione ed ai beni distribuiti ai beneficiari in ragione del finanziamento in oggetto.

La ONG è tenuta ad attenersi alle "Linee Guida sulla comunicazione e visibilità", pubblicate sul sito:

www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Partner/Ong/pdf/linee_guida_visib.pdf.

Articolo 13

RISOLUZIONE DELL'INCARICO

Il presente Disciplinare potrà essere risolto su richiesta di ciascuna delle parti, per grave inadempienza della controparte. In tal caso la parte interessata notificherà all'altra l'inadempienza, invitandola a provvedere all'adempimento entro un termine perentorio non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Il contratto s'intenderà risolto quando, trascorso il termine assegnato, la parte non avrà adempiuto all'obbligazione.

Articolo 14

RECUPERO FONDI EROGATI IN CASO DI IRREGOLARITA' O INADEMPIENZE

Nel caso di irregolarità o mancato rispetto di termini e/o condizioni contrattuali, l'ONG "....." ha l'obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti e utilizzati in maniera difforme dallo scopo contrattuale o in modo illegittimo. L'AICS - Sede di Gerusalemme potrà procedere al recupero degli stessi anche mediante compensazione.

Articolo 15

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Disciplinare, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Italiana, Foro di Roma.

Articolo 16

NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare d'Incarico, o non disciplinato dalla Legge 125/2014 e dalla relativa disciplina di attuazione, si applicano le disposizioni del Codice Civile italiano in materia di contrattualistica e di obbligazioni.

Articolo 17

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data della firma da parte di entrambi contraenti e rimane in vigore fino al completo ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni ivi previste.

Articolo 18

DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL DISCIPLINARE D'INCARICO

I Documenti che costituiscono parte integrante del presente Disciplinare d'incarico sono rappresentati da:

- a) Proposta di Progetto

- b) Piano finanziario
- c) Dichiarazione di esclusività
- d) Chiarimenti amministrativi
- e) Protocollo in materia di sicurezza

(Luogo), (data)

Per l'ONG "....."

.....

(firma)

.....

*(specificare Nome Cognome e funzione
– Rappresentante Legale o suo Delegato)*

Per l'AICS

Il Titolare della Sede di

.....

(Dott. Vincenzo Racalbutto)

*a
t
o
)*

P
e
r

I
,

A
I
C
S